

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 ottobre 2020, n. 250  
**Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota" ubicato nel Comune di Andria (BT), Viale Roma n. 25 per variazione della compagine dell'associazione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario;"*;
- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento;"*;
- all'art. 10, comma 1 che *"L'autorizzazione contiene:*
  - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;*
  - b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;*
  - c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;*
  - d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;*
  - e) il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare ed eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;*

*f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.”;*

- all'art. 11, comma 1, lett. c) che *“Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura.”.*

Il “Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota”, con sede in Andria (BT), Viale Roma n. 25 rientra fra le strutture specialistiche private accreditate *ex lege* (ex L.R. n. 4/2010, art. 12, commi 2 e 3) quale laboratorio generale di base.

Con Pec del 09/01/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/886 del 17/01/2020, la direzione del “Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota” ha trasmesso:

- *“copia conforme atto di modifica associazione professionale per ingresso Dott. Andrea Gammarota con decorrenza 1 Gennaio 2020”, registrato a Barletta il 23/12/2019 al n. 10989 e autenticato dal notaio Dott. Sabino Zinni;*
- *“documento d'identità legale rappresentante Dott. Nicola Gammarota.”.*

Con nota prot. n. AOO\_183/10851 del 06/07/2020, ad oggetto *““Laboratorio Milano Gammarota Andria - modifica associazione professionale” di cui alla nota Pec del 09/01/2020. Riscontro.”*, questa Sezione, *“(…) rilevato che:*

- *l’“associazione professionale” è uno studio professionale/ambulatorio in cui ciascuno dei professionisti associati conserva la propria indipendenza e autonomia professionale e resta comunque personalmente responsabile dei propri atti e prescrizioni;*

- *pertanto, ciascuno specialista componente un'associazione professionale, pur nell'ambito associativo, può essere assimilato ad uno specialista autorizzato all'esercizio dell'attività quale libero professionista, per il quale coincidono la titolarità (nel caso di specie, di una parte) della struttura e la responsabilità sanitaria della stessa;*
- *conseguentemente, risulta necessario l'aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività / di accreditamento istituzionale in caso di qualsivoglia variazione della compagine dell'associazione professionale accreditata e/o autorizzata;*

*(…)*

*ai fini dell'aggiornamento dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”,*

*ha invitato il legale rappresentante della suddetta Associazione professionale “(…) a comunicare al Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la variazione intervenuta nella compagine associativa del “Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota” ed a trasmettere alla scrivente Sezione copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio aggiornata ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con i nominativi di tutti i professionisti associati autorizzati all'esercizio dell'attività.”.*

Con Pec del 05/08/2020, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/13586 del 04/09/2020, il Dirigente dell'Area Innovazione e Sviluppo, Settore 2 – Sportello Unico Attività Produttive della Città di Andria ha comunicato che *“è stata rilasciata l'autorizzazione n. 128 al Dr. Nicola GAMMARROTA (...) nella qualità di legale rappresentante dell'associazione Professionale denominata “LABORATORIO CHIMICO DI ANALISI DEI DOTTORI MILANO E GAMMARROTA” - Partita IVA: 00522090729 - per il funzionamento del Laboratorio di Analisi nel locale di Viale Roma n. 25.”*, allegandovi:

*“(…) AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA N. 128 DEL 31.07.2020 - LABORATORIO CHIMICO DI ANALISI DEI DOTTORI MILANO & GAMMARROTA (Integrazione dell'Autorizzazione N.17 del 31.1.2018 e dell'Autorizzazione N.35 del 25.11.2010)” n. prot. 0063431/2020, con la quale il medesimo Dirigente:*

*“(…)”*

LETTA l'istanza inoltrata a mezzo Pec in data 10 gennaio 2020 - Prot. n. 2094 - e reiterata in data 8 luglio 2020 - Prot. n. 55635 - dal Dott. Nicola GAMMARROTA, (...) nella qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale denominata "LABORATORIO CHIMICO DI ANALISI DEI DOTTORI MILANO E GAMMARROTA", con sede legale in Andria al Viale Roma n. 25 (Partita IVA: 00522090729), costituita dal Dott. Domenico Milano (...); dal Dott. Nicola Gammarrota (...) e dalla Dott.ssa Simona Milano (...) con la quale chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione comunale n. 17 del 31.1.2008 (integrata dalla n. 35 del 25.11.2010), abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria di assistenza specialistica di medicina di laboratorio nel locale in Andria al Viale Roma n. 25, a seguito dell'ingresso del nuovo associato, Dott. Andrea Gammarrota (...);

VISTA la seguente documentazione allegata all'istanza di aggiornamento:

- a) copia atto di "Modifica di Associazione Professionale con ingresso di nuovo socio" redatto dal Notaio Sabino Zinni, di Andria, in data 20.12.2019, registrato a Barletta il 23.12.2019 al N. 10989 Serie 1 T, con il quale si conviene di ammettere, quale partecipante all'associazione professionale denominata "LABORATORIO CHIMICO DI ANALISI DEI DOTTORI MILANO E GAMMARROTA", il Dott. Andrea Gammarrota (...) prevedendosi sia la suddivisione delle ore settimanali di prestazione del lavoro professionale, sia la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sia la rappresentanza della stessa nei confronti degli enti esterni e sottoponendo l'efficacia dell'atto di ammissione del nuovo socio alla conferma in capo all'Associazione, così come modificata, dell'autorizzazione e dell'accreditamento in considerazione della continuazione dell'attività in forma associata ed in considerazione che trattasi di associazione di persone costituite da professionisti abilitati all'esercizio professionale nella stessa branca;
- b) copia dell'Attestato di iscrizione all'Albo Professionale dei Biologi nella Sezione A con numero d'ordine AA-073798 del Dott. Andrea Gammarrota;
- c) autocertificazione del Dott. Andrea Gammarrota attestante il possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;

RILEVATO che non esiste alcun impedimento all'accoglimento della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito della intervenuta variazione della composizione del soggetto giuridico titolare della struttura;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

AUTORIZZA ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2017

Il signor Dr. Nicola GAMMARROTA (...) nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Professionale denominata "LABORATORIO CHIMICO DI ANALISI DEI DOTTORI MILANO E GAMMARROTA", con sede legale in Andria al Viale Roma n. 25 (Partita IVA: 00522090729), costituita dal Dr. Domenico Milano (...); dal Dr. Nicola Gammarrota (...) dalla Dott.ssa Simona Milano (...) e dal Dr. Andrea Gammarrota (...) all'esercizio dell'attività sanitaria di assistenza specialistica di medicina di laboratorio, nei locali siti in Viale Roma n. 25, a seguito della variazione del soggetto giuridico già titolare dell'autorizzazione comunale n. 17 del 31.1.2008 (integrata dalla n. 35 del 25.11.2010), sotto la Direzione Sanitaria del Dr. Domenico Milano, in qualità di Biologo specialista in Patologia Generale. (...)."

Con Pec del 05/08/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/13588 del 04/09/2020, il Legale Rappresentante del "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarrota" ha trasmesso:

- copia dell'Autorizzazione all'esercizio n.128 del 31/07/2020 prot. n. 0063431/2020;
- copia del Documento d'identità del Legale rappresentante.

Per tutto quanto innanzi riportato;

si propone di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento

di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota" ubicato in Andria (BT), Viale Roma n.25, per variazione nella compagine dell'associazione professionale, all'attualità costituita dal Dr. Domenico Milano, dal Dr. Nicola Gammarota, dalla Dott.ssa Simona Milano e dal Dr. Andrea Gammarota, con decorrenza dalla data dell'autorizzazione all'esercizio comunale aggiornata, n. 128 del 31/07/2020, e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'associazione professionale "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accredimento istituzionale del Laboratorio generale di base "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota" ubicato in Andria (BT), Viale Roma n.25, per variazione nella compagine dell'associazione professionale, all'attualità costituita dal Dr. Domenico Milano, dal Dr. Nicola Gammarota, dalla Dott.ssa Simona Milano e dal Dr. Andrea Gammarota, con decorrenza dalla data dell'autorizzazione all'esercizio comunale aggiornata, n. 128 del 31/07/2020, e con la precisazione che:
  - l'accredimento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'associazione professionale "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accredimento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accredimento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante dell'associazione professionale "Laboratorio Chimico di Analisi dei Dottori Milano e Gammarota" con sede legale in Andria (BAT) – Viale Roma n. 25, [pec: [gamilab@pec.it](mailto:gamilab@pec.it)];
  - al Direttore Generale dell'ASL BT;
  - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BT;
  - al Sindaco del Comune di Andria (BAT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)